



**COMUNE DI FAGNANO OLONA**  
*PROVINCIA DI VARESE*

---

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI  
CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA  
PERSONE DELLO STESSO SESSO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 23/5/2013

MODIFICATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 52 DEL 28/4/2016

MODIFICATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 103 DEL 28/09/2022

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E  
PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO  
SESSO**

**Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili, come regolati dalle disposizioni di cui agli articoli dal 106 al 116 del Codice Civile e le modalità di costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, secondo le disposizioni della Legge n. 76 del 20-5-2016.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite.

**Art. 2 – FUNZIONI**

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Generale. Possono celebrare i matrimoni civili e costituire unioni civili anche uno o più Consiglieri o Assessori Comunali o i soggetti a ciò abilitati per legge.

**Art. 3 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE E DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE**

- 1 I matrimoni civili sono celebrati, pubblicamente e le unioni civili sono costituite pubblicamente presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale sito in Piazza Cavour, 9, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
2. I matrimoni civili sono celebrati, pubblicamente e le unioni civili sono costituite pubblicamente, senza alcun costo, nella sede del Comune presso l'Ufficio dei Servizi Demografici (opzione prevista esclusivamente per i matrimoni civili e le unioni civili ove almeno uno dei nubendi o delle parti sia residente nel Comune).

**Art. 4 ORARIO DI SVOLGIMENTO**

1. I matrimoni civili e le unioni civili si tengono in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile al momento in vigore.
2. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità della Sala Consiliare o di apposito Ufficio dei Servizi Demografici

**Art. 5 TARIFFE**

1. Le tariffe stabilite per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e per la costituzione delle unioni civili sono determinate dalla Giunta Comunale e aggiornate annualmente con propria deliberazione;
2. Nella determinazione delle tariffe sono inclusi a titolo di rimborso i costi per la preparazione della sala, il riscaldamento, l'illuminazione, la pulizia della sala e degli spazi esterni, ecc.
3. L'importo della tariffa sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Fagnano Olona di almeno uno dei nubendi o delle parti dell'unione civile.
4. Non vi è pagamento di tariffa quando la cerimonia viene svolta in un ufficio dei Servizi Demografici ubicato nella sede centrale del Comune di Fagnano Olona.

**Art. 6 – RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE O DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE**

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio civile o di costituzione dell'unione civile si presenta presso l'Ufficio di Stato Civile compilando un'apposita domanda sottoscritta dai nubendi o dalle parti dell'unione civile, su modello appositamente predisposto dall'Ufficio;
2. La suddetta domanda dovrà essere registrata al protocollo comunale almeno 30 giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile; ai nubendi o alle parti dell'unione civile verrà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma della prenotazione entro 15 giorni lavorativi dalla data del ricevimento della domanda.

**Art. 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili o alla costituzione delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento da fissare, anche telefonicamente, con l'Ufficio di Stato Civile.
2. L'Ufficio di Stato Civile fornirà, anche telefonicamente e negli orari di servizio, informazioni connesse alla disponibilità dei locali e alle modalità di pagamento della tariffa.
3. Il suddetto Ufficio, darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che il servizio richiesto sia regolarmente prestato.
4. I richiedenti qualora non intendono più utilizzare il locale prenotato, devono darne comunicazione 48 ore prima della celebrazione del matrimonio.
6. Nel caso si verificano danni alla struttura concessa per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile, il risarcimento degli stessi sarà disciplinato dagli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 8 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale del Servizio di Stato Civile.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
  - a) il Codice Civile
  - b) il D.P.R. 3.11.2000, n. 396
  - c) la Legge n. 76 del 20 maggio 2016
  - d) i Decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017
  - e) la circolare del Ministero dell'Interno n. 3 del 27 febbraio 2017

**Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della deliberazione che lo approva.